

Roma, _____

Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di _____

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

La legge 18 ottobre 2001, n. 383, nel quadro dei primi interventi per il rilancio dell'economia adottati dal Governo, all'articolo 11 ha disposto la sostituzione dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, in materia di addizionale comunale all'Irpef. La modifica intervenuta interessa, in particolare, le modalità di pubblicazione e la data di inizio dell'efficacia della deliberazione che fissa le aliquote dell'addizionale opzionale (max 0,2% annuo, entro lo 0,5% complessivo) adottata dall'ente locale.

In base alla nuova normativa ora applicabile la predetta deliberazione:

- a) deve essere pubblicata su un sito informatico che sarà individuato con apposito decreto ministeriale;
- b) ha efficacia dalla data di pubblicazione sul sito informatico di cui alla precedente lett. a).

GESTORE ENTRATE COMUNALI E GIURISDIZIONE CORTE DEI CONTI

La Corte di Cassazione, sezione unite civili (sentenza 15 marzo-9 ottobre 2001, n. 12367), ha affrontato un tema di particolare interesse nel campo delle

entrate locali, che nella fattispecie di cui trattasi coinvolgeva una società privata titolare della gestione dei proventi della sosta a pagamento affidatale dal Comune. La questione verteva sulla sussistenza, o meno, della giurisdizione della Corte dei conti in relazione al maneggio di pubblico denaro da parte della predetta società in relazione alla cennata attività.

La Suprema Corte ha così ritenuto che dal regime privatistico del soggetto non derivi che lo stesso - quale autonoma conseguenza - non possa essere considerato agente contabile, e quindi soggetto al giudizio per resa di conto. In questo contesto occorre precisare quanto segue:

- l'articolo 93, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che *«il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali ... devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti»*, che la esplica ai sensi della legge n. 20/1994;
- la *natura pubblica* della somme versate per la sosta deriva dall'articolo 7, comma 7, del Codice della strada, per il quale i proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto spettano agli enti proprietari della strada, sono destinati al miglioramento della mobilità urbana e dei parcheggi pubblici in generale.

La qualità di agente contabile - così come asserito dalla Corte - è assolutamente indipendente dal titolo giuridico in forza del quale il soggetto (pubblico o privato) ha maneggio del denaro pubblico. Risulta essenziale, invece,

che vi sia una relazione con l'ente "a seguito della quale la percezione del denaro avvenga, in base ad un titolo di diritto pubblico o privato, in funzione della pertinenza di tale denaro all'ente pubblico e secondo uno schema procedimentale di tipo contabile. Tale nozione allargata di agente contabile, la quale ricomprende anche i soggetti che abbiano di fatto maneggio di denaro pubblico, è in perfetta armonia con l'articolo 103 della Costituzione, la cui forza espansiva deve considerarsi vero e proprio principio regolatore della materia".

La Corte precisa, altresì, che è assolutamente irrilevante - ai fini di cui trattasi - che si tratti di entrata di diritto pubblico, avente o meno natura tributaria, o di diritto privato, in quanto l'eventuale natura pubblica "non è condizione necessaria perché il soggetto che ne abbia maneggio acquisti la qualità di agente contabile". "Del resto anche la riscossione di entrate di diritto privato di enti pubblici, e in special modo dei comuni, può avvenire mediante concessionari di cui al D.P.R. n. 43/1989", ora D.Lgs. n. 112/1999.

Giungendo alle conclusioni, è stato così ritenuto che la società in questione, in relazione alla gestione dei proventi della sosta dei veicoli a pagamento, deve considerarsi soggetta alla giurisdizione contabile della Corte dei conti. Tali conclusioni sono da ritenersi estensibili a tutti i soggetti privati - ivi compresi quelli iscritti all'albo di cui al D.M. n. 289/2000 - che gestiscono, avendone maneggio, somme che costituiscono entrate proprie degli enti locali.

EURIZZAZIONE CONTABILITA' DI TESORERIA UNICA

Con circolare 9 ottobre 2001, n. 32, il Ministero dell'economia e delle finanze ha diramato istruzioni rivolte alle Amministrazioni statali, riguardanti le procedure che alle stesse interessano per il passaggio all'euro dal 1° gennaio

2002. Il bilancio dello Stato 2002 sarà, infatti, redatto in euro e tutti i pagamenti e le riscossioni effettuate dalle sezioni di tesoreria statale – sia in conto competenza che in conto residui – dal prossimo 1° gennaio avverranno esclusivamente in euro. Di seguito sono evidenziati i passaggi di maggior interesse per la finanza locale, rinviando al testo della circolare (in G.U. 25 ottobre 2001, n. 249) per un suo complessivo esame.

In particolare, per ciò che concerne la tesoreria unica:

- a) al 31 dicembre 2001 viene convertito in euro il saldo di ciascun conto di Tesoreria unica;
- b) le operazioni effettuate (in lire) dei tesorieri entro il 31 dicembre 2001 e presentate per il regolamento alle sezioni di tesoreria dal 2 gennaio 2002 sono espresse in euro sulla relativa modulistica e contabilizzate nella moneta unica dalle sezioni di tesoreria;
- c) per allineare il saldo di ciascun conto di tesoreria unica con le evidenze del tesoriere e quelle della sezione, le eventuali differenze di conversione (determinate dallo sfasamento temporale fra le operazioni eseguite dalle sezioni negli ultimi giorni del mese di dicembre e la loro notifica al tesoriere) sono regolate dai tesorieri sui conti di tesoreria unica, previa apposita richiesta alle sezioni distintamente per gli importi in euro da accreditare e per quelli da addebitare;
- d) nel corso del 2002 non possono essere contabilizzate nei conti di tesoreria unica movimenti con data valuta antecedente al 1° gennaio dello stesso anno, comprese eventuali rettifiche ai movimenti del precedente esercizio;

- e) gli interessi sui conti fruttiferi degli enti e quelli da riconoscere ai tesoreri per le somme anticipate, sono determinati sui movimenti in lire effettuati con valuta fino al 31 dicembre 2001. L'importo calcolato è convertito in euro per essere accreditato nei conti di tesoreria unica e nei conti di gestione dei tesoreri.

* * *

Con l'occasione si evidenzia che l'intero sistema di riscossione si sta adoperando affinché il passaggio all'euro sia effettuato con la massima efficienza. Al riguardo si fa presente che il CNC ha reso noto agli enti – con apposita comunicazione – le conseguenze operative correlate al necessario adeguamento delle proprie procedure informatiche. In questo contesto, tenuto conto che le scritturazioni di carattere contabile dal 1° gennaio 2002 dovranno essere espresse in euro, tutte le richieste di iscrizioni a ruolo pervenute a far data dal 2 novembre 2001 sono elaborate con la nuova divisa; per le richieste non pervenute in euro successivamente a tale data, il CNC provvede a convertire i valori espressi in lire utilizzando il tasso irrevocabile di cambio e le regole generali di arrotondamento normativamente previste.

Con i migliori saluti.

Ottobre 2001